AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE.

 (APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. … DEL …).

Art. 1 - Oggetto

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse del Comune di … (eventuale, da aggiungere solo in presenza di Avvocati comunali: nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio non possano essere assunti dall’Avvocatura comunale).

Art. 2 - Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco gli Avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti da dichiararsi in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:
	* possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
	* godimento dei diritti civili e politici;
	* abilitazione al patrocinio legale, anche innanzi alle giurisdizioni superiori nel caso d’incarichi innanzi alle stesse;
	* insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 D.lgs. n. 36/2023, (Titolo IV – Capo II, parte V) relativamente alle ipotesi applicabili;
	* assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente;
* insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
* assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense;
* assenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;
* assenza di cause patrocinate contro l’Ente. In tale caso, nell'ipotesi in cui vi sia un contenzioso contro il Comune, la domanda d'iscrizione all'elenco sarà ammessa, con riserva, ma l'eventuale incarico sarà conferito solo subordinatamente alla rinuncia al patrocinio della causa suddetta;
* possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e persistere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

3. Ove il professionista che propone domanda sia titolare, o socio di una società tra professionisti, la domanda deve essere sottoscritta dal singolo professionista con assunzione di responsabilità in proprio rispetto a tutte le dichiarazioni da sottoscrivere.

4. All'atto del conferimento dell'incarico, l'Ufficio verificherà, il permanere del possesso dei requisiti anzidetti, e in particolare:

a. l' assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità e incompatibilità a svolgere l'incarico per il Comune di ...ai sensi della normativa vigente e del Codice Deontologico Forense, mediante dichiarazione da rendersi nelle forme di cui al DPR 445/2000;

b. l'assenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i componenti della Giunta e del Consiglio comunale sarà verificata nuovamente all'atto del conferimento dell'incarico nel caso di cambio di Amministrazione a seguito di competizione elettorale successiva all'approvazione del presente avviso;

c. la documentazione comprovante la copertura assicurativa.

5. L’Ufficio si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla veridicità dei dati autocertificati dai professionisti, operando controlli, anche mediante accertamenti a campione, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione dei relativi documenti giustificativi atti a comprovare quanto dichiarato.

6. Nel caso di perdita dei requisiti, accertato in sede di controllo, anche quello preventivo all'eventuale conferimento, il professionista sarà escluso dalla lista.

7. Il professionista, nella compilazione della domanda d’iscrizione avrà cura di indicare l’ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

Art. 3 - Presentazione delle domande e Sezioni d’iscrizione

1. Le domande di iscrizione dovranno;
* essere redatte secondo il modello allegato firmate digitalmente ed inviate alla pec: …;
* contenere nell'oggetto la seguente dicitura: “*Richiesta di iscrizione nell’elenco di Avvocati ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse del Comune di …*;
* indicare, in base alle sezioni in cui sarà suddiviso l’elenco, una o due delle seguenti sezioni, sulla base del *curriculum* professionale:
1. Sezione A - CONTENZIOSO CIVILE
2. Sezione B - ESECUZIONE CIVILE
3. Sezione C – CONTENZIOSO DEL LAVORO
4. Sezione D - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
	1. *Sottosezione – contenzioso in materia di appalti, gare, contratti e concorsi*
	2. *Sottosezione – contenzioso in materia urbanistico/edilizia/attività produttive*
	3. *Sottosezione – contenzioso in materia ambientale e demaniale/patrimonio pubblico*
	4. *Sottosezione …*
	5. *….*
5. Sezione E – SEZIONE PENALE
6. Sezione F – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
7. Sezione G …

È possibile indicare massimo n. …sezioni di interesse tra quelle sopra indicate. Qualora fossero indicate più di due sezioni, il Servizio contenzioso (o altrimenti denominato) richiederà al professionista di scegliere tra quelle indicate fino al massimo consentito e, in mancanza di scelta, selezionerà quelle più coerenti con il *curriculum*.

2. Ove pervengano più domande, da parte del medesimo professionista, sarà considerata valida l'ultima in ordine cronologico di invio.

3. L'iscrizione nell'Elenco e nelle sezioni sarà disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Contenzioso previo esame della documentazione presentata ed eventuale integrazione, ove richiesta, e non determina per il professionista alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

4. Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione a mezzo pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale, mentre l'esclusione, con l'indicazione della relativa motivazione, sarà resa nota al professionista mediante pec al recapito fornito.

5. La domanda da presentarsi in via telematica, sottoscritta digitalmente ex art. 65 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), dovrà essere resa nelle forme di cui al DPR 445/2000 e contenere:

* dati anagrafici e fotocopia fronte retro del documento d’identità, o di riconoscimento, in corso di validità;
* dichiarazione di accettare senza riserva le disposizioni dell’avviso in oggetto;
* dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ess.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui al presente Avviso (art. 2 requisiti);
* *curriculum vitae,* preferibilmente in formato Europeo, reso con dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm. ii. e firmato digitalmente, contenente l'indicazione della data di iscrizione all’albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento dell’Elenco

1. In sede di prima applicazione l’elenco sarà formato entro 60 giorni dal decorso dei primi 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, in base alle domande sino a quel momento giunte ed aventi i requisiti d’iscrizione, e sarà aggiornato periodicamente, con cadenza almeno semestrale, rispetto alle domande pervenute dopo il termine iniziale anzidetto dei primi 60 giorni.

2. Decorso il termine di 3 anni dalla data di indizione del presente avviso, Il Servizio Contenzioso procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso.

3. Il Servizio Contenzioso (o altrimenti denominato) procederà a formare l’elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro le cui domande siano state prodotte validamente e, una volta predisposto e approvato l’elenco provvederà alla pubblicazione dell’elenco nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. Analogamente avrà luogo in fase di aggiornamento periodico.

4. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco.

5. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9. del presente avviso, il Servizio Contenzioso potrà disporre l’esclusione, o la cancellazione d’ufficio di un professionista dall’elenco dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

* cancellazione del professionista dall'Ordine Professionale di appartenenza;
* venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio del patrocinio legale a favore del Comune di …;
* falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell’iscrizione o successivamente;
* mancato possesso di polizza assicurativa;
* accertata grave inadempienza nello svolgimento dell’attività;
* richiesta del professionista.

La cancellazione dall'elenco è disposta con atto del Dirigente del servizio contenzioso e comunicata al soggetto interessato entro 30 gg dalla sua adozione.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell’incarico

1. L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo in capo al Servizio Contenzioso, né alcun diritto in capo al professionista in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico.

2. Il Servizio Contenzioso, si avvarrà dei professionisti inseriti nel costituendo elenco nel caso di motivata indisponibilità dell’Avvocatura civica e proporrà alla Giunta Comunale, ai sensi dello statuto comunale, il conferimento dell’incarico al professionista individuato secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

3. La scelta sarà eseguita previo sorteggio della lettera dall'alfabeto internazionale, cui seguirà la consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti inseriti in elenco in ordine alfabetico subito dopo la lettera estratta, individuati nell’ambito dell’elenco di cui all’art. 4, diviso per sezioni professionali, a seconda dell'oggetto della causa. I 3 (tre) professionisti individuati saranno invitati a presentare un preventivo di spesa proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale da rendersi, conformemente ai compensi previsti secondo le tariffe del D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 21 aprile 2023, n. 49.

3.1 Fermo restando l'esigenza primaria di garantire l'adeguatezza all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare, sarà scelto il preventivo più conveniente per l'Amministrazione, e in caso di parità, sarà eseguito ulteriore sorteggio. Dovrà essere redatto preventivo anche nell'ipotesi di transazione. Delle predette operazioni verrà resa relazione alla Giunta all'atto della proposta.

In caso di avvenuta estrazione e di eventuale conferimento d’incarico, il professionista sarà sottoposto alla regola della rotazione degli incarichi per almeno un anno dalla data dell'ultimo incarico. Ove il professionista non abbia risposto all'invito a negoziare non sarà invitato per i turni successivi fino a completo esaurimento dell'elenco.

Nel caso d’iscrizione in più Sezioni, le predette regole varranno distintamente e autonomamente per ognuna di esse.

3.2 Il Servizio Contenzioso, nel caso di cui al comma 2, in ipotesi di urgenza dettata dalla scadenza dei termini di azione e/o di difesa procederà a sottoporre alla Giunta comunale un incarico legale diretto, mediante sorteggio di un solo nominativo, dall'elenco di cui al comma 4 riferito alla sezione interessata secondo la materia oggetto del contenzioso, oppure, in alternativa, con scelta diretta del professionista secondo uno o più dei seguenti criteri:

* complessità della controversia e importanza della stessa rispetto agli interessi dell’Ente civico (ad es. rilevanti questioni finanziarie, urbanistiche, contrattuali, ambientali), tenuto conto delle competenze tecniche e delle pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal *curriculum vitae*, al fine di garantire l'esigenza primaria dell'adeguatezza all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare;
* pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
* proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione;
* continuità difensiva;
* la complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
* foro di competenza della causa da affidare.

4. In ogni caso, unitamente al preventivo di spesa, il professionista rende parere in ordine:

* al rischio di soccombenza;
* alla presumibile durata dell'incarico;
* al livello di complessità fornendo tutte le informazioni utili sulle attività da espletare, iniziative da intraprendere e ipotesi di soluzione, prospettando eventualmente anche di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

5.Ciascun professionista consultato dichiara:

1. l'assenza di conflitto d'interesse per lo specifico incarico;
2. di avere, eventuali, incarichi/cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione.

6. Ciascun professionista consultato fornirà al Servizio Contenzioso (o altrimenti denominato) un dettagliato preventivo di spesa entro il termine stabilito nella richiesta; decorso il predetto termine, il Servizio Contenzioso, nel caso di cui al comma 2, procederà alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. Valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, l'Ufficio si riserva di affidare l’incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.

7. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l’incarico sarà conferito per singolo grado di giudizio e sarà rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

8. l'incarico sarà formalizzato con sottoscrizione di convenzione nonché procura speciale alle liti da parte del Sindaco (o in base alle disposizioni statutarie di riferimento). Successivamente la stipulazione della convenzione il Comune provvederà ad erogare al professionista un acconto pari al …% dell’importo pattuito, oltre accessori di legge. Le spese vive saranno anticipate dal Comune a seguito di formale richiesta del professionista. È fatto obbligo al professionista di trasmettere, preventivamente all’invio della fattura elettronica, notula pro forma all'Ufficio che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione del conferimento dell’incarico.

9. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Servizio Contenzioso (o altrimenti denominato) cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze, in particolare il professionista dovrà:

a. inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa, altro scritto difensivo, verbale di udienza relativi al giudizio afferente il mandato conferito;

b. rendere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere per iscritto all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi di giudizio, o comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

c. rendere obbligatoriamente parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale;

d. relazionare per iscritto, periodicamente, almeno ogni sei mesi, sullo stato della causa;

e. garantire la propria personale e pronta reperibilità attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

f. unificare o richiedere l’unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

g. osservare strettamente il Codice Deontologico Forense.

Art. 6 – Incarichi a legali non iscritti nell’elenco

1. Nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum* ovvero in ordine a questioni di particolare rilevanza per l’Ente civico, il Servizio Contenzioso si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell’elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento degli interessi dell’Ente stesso per l'esigenza primaria di garantire l'adeguatezza all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

2.Il legale esterno incaricato svolgerà la sua prestazione professionale in modo autonomo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 del presente avviso, coordinandosi con il Servizio Contenzioso cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

 Art.7. Compenso

1. Il compenso al professionista incaricato sarà determinato sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti, nel rispetto, comunque, della normativa sull’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023.

Art.8 Obblighi del professionista

1. È fatto obbligo al professionista, per tutta la durata dell’incarico, l'osservanza delle prescrizioni del Codice Deontologico, con particolare riferimento al conflitto di interessi. L'eventuale inosservanza accertata di tali prescrizioni sarà causa di revoca dell'incarico.

2. Il professionista incaricato è altresì, obbligato a:

* aggiornare costantemente e per iscritto l'Ente sull'esito delle udienze e sullo stato del contenzioso, osservando tutte le prescrizioni di cui all’art. 5, comma 9. del presente avviso (l'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo di posta elettronica certificata);
* garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di cellulare ai sensi dell’art. 5, comma 9, lett. e. del presente avviso;
* comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, recapiti telefonici;
* comunicare tempestivamente ogni fatto e/o atto in contrasto con quanto stabilito nel presente avviso e che possa comportare una causa di esclusione dall’elenco ai sensi dell’art. 4, comma 5, del presente avviso.

3. Nell'ipotesi di abbandono dell'incarico, il professionista affidatario avrà diritto alla liquidazione delle sole attività effettivamente espletate fino a quel momento e debitamente documentate.

Art. 9 Revoca degli incarichi e inadempienze

La manifesta negligenza, gli errori evidenti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme della deontologia professionale, e con le disposizioni contrattuali potranno dar luogo alla revoca dell’incarico conferito, alla cancellazione dall'elenco ed alla risoluzione della convenzione, oltre che all'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Gli incarichi potranno essere revocati anche per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1.Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento(UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di ...opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

2.Ai sensi dell’art.13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di ...in qualità di titolare del trattamento con sede in … pec … è finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le finalità indicate all’art.1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l’iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all’art.6, par. 3 lett. b) del GDPR si rinviene nell’art. 13, commi 2-5 del D.lgs. 36/2023.

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

4.Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 delGDPR).

Art. 11 Disposizioni finali

1.Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale.

2.L'opera del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale, e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale; è escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza nei confronti del Comune di ….

L'incarico sarà svolto nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali.

3.In ragione della natura del presente Avviso, nonché in relazione agli effetti della sua concreta applicazione, di eventuali novità normative o di sopravvenute diverse valutazioni amministrative a contenuto discrezionale, l'Amministrazione si riserva di annullare, riformare o revocare l'avviso e gli atti e/o provvedimenti allo stesso collegati, dandone idonea comunicazione.

4.I professionisti che fanno richiesta di iscrizione accettano senza riserve le condizioni di cui al presente avviso.

5.L'elenco, che verrà approvato con Determinazione del Dirigente competente, abroga e revoca espressamente ogni precedente regolamentazione in materia, i cui effetti permangono esclusivamente per gli incarichi conferiti prima dell'approvazione dell’elenco in oggetto.

Art. 12 Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

1.Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente/responsabile del Servizio Contenzioso (o altrimenti denominato) … e, referente per ogni informazione relativa alla costituzione dell’elenco è la dott.ssa Claudia Fornaio del medesimo Servizio Contenzioso. 2. Eventuali informazioni possono essere chieste via pec esplicitando in oggetto la dicitura “*Richiesta di iscrizione nell’elenco di Avvocati ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse del Comune di …*”, all’indirizzo pec…

Il presente avviso è pubblicato per 60 gg. all'albo pretorio *on line* e in Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara in data 18 settembre 2023 e resta in vigore per la durata di tre anni, salvi gli aggiornamenti periodici previsti.

Il Responsabile del Servizio/RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_